DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1989

relativa ad alcune domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di escavatori idraulici originari del Giappone (Oswald de Bruycker NV)

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

(89/258/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) In data 4 luglio 1985, con il regolamento (CEE) n. 1877/85 [2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di escavatori idraulici, il cui peso complessivo è compreso tra 6 t e 35 t, originari del Giappone. L'aliquota del dazio applicabile alla società Kobelco-Kobesteel Ltd (in seguito denominata Kobelco) è stata fissata a 31,9 %.

(2) Nel periodo novembre 1985 - luglio 1987, la società Oswald de Bruycker NV, Ostenda ha presentato in qualità di importatore indipendente cinque domande di restituzione di dazi antidumping definitivi pagati per l'importazione di dieci escavatori idraulici prodotti ed esportati dalla Kobelco. L'importo complessivo di cui si chiede la restituzione è pari a [. . .] FB [3]. Le domande sono state presentate alle autorità doganali del Belgio che a loro volta le hanno inviate alla Commissione. È stato chiesto al richiedente di comunicare per ciascuna domanda le informazioni necessarie al fine di calcolare il valore normale nei sei mesi precedenti la data dell'importazione, in conformità del punto I.B, lettera a) della nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping [4].

(3) La Commissione ha chiesto al richiedente informazioni complementari, che sono state fornite entro i termini fissati. La Commissione ha in seguito verificato presso la sede giapponese della Kobelco le informazioni relative al valore normale comunicate dalla società a nome del richiedente.

(4) Il richiedente è stato informato dei risultati provvisori della verifica e ha avuto l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni.

(5) La Commissione ha informato gli Stati membri ed ha reso noto il proprio parere sulla questione. Gli Stati membri non hanno formulato obiezioni.

B. ARGOMENTAZIONI DEL RICHIEDENTE

(6) Il richiedente ha affermato sostanzialmente che il prezzo all'esportazione era nettamente superiore al valore normale.

C. RICEVIBILITÀ

(7) Le domande sono ricevibili, in quanto sono state presentate in conformità dei regolamenti antidumping della Comunità ed entro i termini fissati.

D. FONDATEZZA

(8) Le domande devono essere parzialmente accolte. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio [5], nonché dell'articolo corrispondente del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'importatore che chiede la restituzione di un dazio antidumping deve provare che i dazi riscossi superano il margine di dumping calcolato per il periodo di riferimento corrispondente alle importazioni per le quali è stato pagato il dazio. I calcoli del margine di dumping effettivo in linea di massima devono essere effettuati con lo stesso metodo applicato nella prima inchiesta [6], in particolare per quanto riguarda l'utilizzazione delle medie ponderate.

---

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 1.
[3] Nel testo della presente decisione, destinata alla pubblicazione, sono state omesse alcune cifre in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88, relativo al trattamento riservato delle informazioni.
[4] GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.
[5] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[6] Punto 2, lettera b) della nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping.

(9) Nella fattispecie un margine di dumping medio applicabile indistintamente a tutti i modelli immessi in libera pratica nella Comunità nello stesso periodo di riferimento era stato calcolato confrontando il valore normale di ciascun modello in base ad una media mensile ponderata con i prezzi all'esportazione dello stesso modello praticati nei mesi corrispondenti e prendendo in esame le singole transazioni [1].

La Commissione ritiene che le informazioni fornite dal richiedente in merito ai prezzi all'esportazione e dall'esportatore riguardo ai valori normali dei diversi modelli, siano sufficienti per calcolare correttamente il margine di dumping medio effettivo. Per ciascun periodo di riferimento corrispondente a una domanda è stato in tal modo calcolato un margine di dumping confrontando, transazione per transazione, il valore normale medio di ciascun modello con il prezzo all'esportazione pagato per le singole forniture della Kobelco immesse in libera pratica nella Comunità nel periodo di riferimento in questione.

È stato in tal modo rilevato che, nei diversi periodi di riferimento, ad esclusione del primo, il margine di dumping iniziale era stato progressivamente ridotto oppure eliminato e che pertanto il margine di dumping medio effettivo era inferiore all'importo dei dazi riscossi. Tale diminuzione è dovuta essenzialmente all'aumento dei prezzi all'esportazione, che tuttavia non è stato sempre sufficiente per eliminare interamente il margine di dumping.

E. IMPORTO DA RESTITUIRE

(10) L'importo che deve essere restituito alla società Oswald de Bruycker NV, corrispondente alla differenza tra l'importo del dazio riscosso e il margine di dumping effettivo, è pari a [. . .] FB.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 4

Le domande di restituzione di dazi antidumping presentate dalla società Oswald de Bruycher NV, Ostenda, sono accolte parzialmente, sino alla concorrenza di [. . .] FB. Per gli importi che superano tale cifra, la domanda di restituzione è respinta.

Articolo 2

L'importo di cui all'articolo 1 è restituito dalle autorità competenti del Belgio.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio ed alla società Oswald de Bruycker NV, Archimedestraat, 53, 8400 Ostende.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1989.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] Regolamento (CEE) n. 1877/85, punto 9.